numero | Bellinzona | 3582 sb 17 13 luglio 2010

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

RACCOMANDATA

Ufficio federale di giustizia Ambito direzionale Diritto penale Bundesrain 20 3003 Berna

Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di revisione totale della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla procedura di consultazione citata, e ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero, adottato dall'Assemblea federale il 5 ottobre 2007, ha integrato le norme di natura spiccatamente giuridica riguardanti la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nell'ambito dei procedimenti penali, e ha così abrogato la regolamentazione in materia contenuta nella Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni del 6 ottobre 2000. Di conseguenza, la revisione totale, posta in consultazione, di quest'ultima legge concerne, sostanzialmente, le disposizioni non abrogate, che disciplinano l'esecuzione "tecnica" della sorveglianza e i compiti degli offerenti di servizi postali o di telecomunicazione, come pure del Servizio di sorveglianza della Confederazione. Infatti, le condizioni che debbono essere adempiute affinché possa essere disposta la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e la relativa procedura sono ora stabilite dal Codice di diritto processuale penale svizzero.

Lo scopo principale delle modifiche proposte è quello di adeguare la legge all'evoluzione delle tecnologie nell'ambito del traffico delle telecomunicazioni, in particolare per quel che concerne Internet (ad esempio la telefonia via Internet). Ora, il Consiglio di Stato condivide pienamente tale obiettivo, essendo molto importante lottare contro gli abusi e i gravi reati che possono essere facilitati dalle nuove tecnologie.

Per quel che attiene più nel dettaglio alla nuova Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, l'art. 8, che verte sul contenuto del sistema di trattamento, non menziona le informazioni di geolocalizzazione. In altre parole, questa norma non menziona i dati relativi al **luogo** in cui la persona chiamante e l'interlocutore si trovano al momento del collegamento. Infatti, tale luogo può costituire, per le autorità inquirenti, un mezzo di prova molto importante. A questo riguardo, nella telefonia fissa non vi è alcun problema: nella telefonia mobile, invece, conoscere i cosiddetti "Standorte" è fondamentale per gli inquirenti. Siccome la persona sorvegliata e il suo interlocutore, se usano la telefonia mobile, si spostano, entrambi attivano con i loro cellulari antenne (celle) diverse, tramite le quali gli inquirenti possono definire i percorsi effettuati dalla persona sorvegliata e dal suo interlocutore. Pertanto, il dato circa il "luogo" è così importante che deve essere, a nostro avviso, previsto esplicitamente alla lettera b) dell'art. 8.

Una delle novità di maggior rilievo introdotta dalla legge è costituita dall'art. 23, il quale obbliga i soggetti che effettuano la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni a conservare per dodici mesi, ossia per un arco di tempo doppio rispetto ai sei mesi attuali, i cosiddetti "dati secondari", vale a dire i dati che permettono di individuare quando e con quali collegamenti di telecomunicazione la persona sorvegliata è stata o è in contatto e i dati relativi alle comunicazioni e alla fatturazione. Una simile estensione, che trova la nostra approvazione, del termine della conservazione dei dati mira opportunamente ad agevolare le inchieste penali.

Si condivide anche il nuovo art. 28, il quale - il che può rivelarsi utile in qualche singolo caso - introduce la possibilità di ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale o del traffico delle telecomunicazioni per la ricerca di persone condannate a una pena detentiva o soggette a una misura privativa della libertà in base a una sentenza passata in giudicato.

In relazione all'art. 30 cpv. 2 della legge, che delega al Consiglio federale il compito di determinare gli emolumenti per le prestazioni del Servizio di sorveglianza della Confederazione, auspichiamo che le attuali tariffe, che i Cantoni pagano al citato servizio, vengano fortemente ridotte, affinché la questione concernente i costi non debba più essere uno dei fattori di valutazione nella decisione di effettuare o no una sorveglianza.

Contestualmente alla revisione totale della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, viene proposta la modifica anche di alcune norme del Codice di diritto processuale penale svizzero relative alla sorveglianza stessa. Queste disposizioni, in generale, costituiscono un adattamento alla revisione della Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni o sono volte a riparare a una precedente dimenticanza, come è il caso per l'inserimento anche del reato di sottrazione di minorenne ai sensi dell'art. 220 CP tra quelli che possono giustificare una sorveglianza.

In quest'ambito, intendiamo segnalare che l'art. 270 ter cpv. 1 CPP dovrebbe, a nostro avviso, contenere qualche ulteriore precisazione. Questa norma prevede che il pubblico ministero può disporre l'impiego da parte della polizia di dispositivi volti a individuare i dati d'identificazione specifici degli apparecchi di telefonia mobile e a localizzare tali apparecchi, e aggiunge che i dispositivi utilizzati devono prima essere stati debitamente autorizzati. Ora, il rapporto esplicativo indica, nel commento della citata disposizione, che tali dispositivi non sono ammessi senza previa autorizzazione dell'Ufficio federale delle comunicazioni. Tuttavia, per ragioni di chiarezza, sarebbe forse meglio menzionare nel testo dell'art. 270 ter cpv. CPP che i dispositivi utilizzati devono prima essere stati debitamente autorizzati "dall'Ufficio federale delle comunicazioni": in tal modo, si evitano confusioni con l'autorità di approvazione dell'ordine di sorveglianza, che è, come stabilisce l'art. 270 ter cpv. 2 CPP, il giudice dei provvedimenti coercitivi. Inoltre, conviene precisare se l'autorizzazione dell'Ufficio federale delle comunicazioni riguardi il tipo di dispositivo

("una tantum"), o se l'autorizzazione stessa debba essere ottenuta per ogni utilizzazione, nel singolo caso, del dispositivo in questione.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'avamprogetto posto in consultazione raccoglie quindi, con le suddette precisazioni, l'adesione del Consiglio di Stato.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

III Presidente:

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza.